



Direttive tecniche

concernenti la

pianificazione delle misure d'emergenza e la procedura da seguire nei macelli in caso di epizoozie altamente contagiose

dell'1.5.2017

L'Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV),

visto l'articolo 51 dell'ordinanza del 16 dicembre 2016 concernente la macellazione e il controllo delle carni (OMCC; RS 817.190) e l'articolo 38 capoverso 2 dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE; RS 916.401),

emana le seguenti direttive:

Abbreviazioni utilizzate nelle presenti direttive tecniche

CNC USAV	Centro nazionale di crisi dell'USAV
DT	Direttive tecniche
OFE	Ordinanza sulle epizoozie (RS 916.401)
VC	Veterinario cantonale
VU	Veterinario ufficiale del macello (con attestato di capacità)

I Basi legali e campo d'applicazione

1. Le presenti direttive tecniche sono destinate ai VU di grandi aziende (macelli) e ai competenti VC.
2. Nelle presenti DT si descrivono i requisiti concernenti la pianificazione delle misure d'emergenza applicabili nelle grandi aziende e la procedura da seguire per i casi sospetti o conclamati di epizoozie e di diagnosi di esclusione nei macelli.

II Condizioni quadro organizzative

3. Il VU elabora un piano di emergenza, che deve essere approvato dal competente VC, per il caso in cui si manifestassero epizoozie altamente contagiose nei macelli (piano di emergenza).
4. Il piano di emergenza deve essere applicabile alle epizoozie altamente contagiose elencate all'allegato 1, per le quali le specie animali ricettive sono ammesse nel macello.
5. Il VU deve tenere sempre aggiornato il piano di emergenza. Inoltre, in linea di massima, deve verificarlo ogni tre anni e, se necessario, adeguarlo. In caso di importanti modifiche edili, organizzative od operative e di ristrutturazioni nell'azienda, il piano di emergenza deve essere immediatamente adeguato e il suo aggiornamento deve essere approvato dal VC.

6. Il VU provvede affinché il piano di emergenza rispetti i punti descritti al capitolo III e le caratteristiche del macello.

III Contenuto del piano di emergenza in caso di epizoozie altamente contagiose nel macello

7. **Piano d'allarme:** il VU elabora un piano d'allarme per i casi sospetti o conclamati di epizoozia altamente contagiosa nel macello.
8. **Dipendenti:** il VU deve provvedere affinché il macello tenga una lista di tutti i collaboratori che sono in contatto, a livello privato o in qualità di professione accessoria, con un'azienda detentrica di animali ricettivi.
9. **Lista dei contatti:** il VU provvede affinché sia tenuta una lista dei contatti, aggiornata regolarmente, da impiegare in caso di crisi. Su questa lista devono figurare in particolare le seguenti persone: responsabile del VU, responsabile dell'Ufficio del veterinario cantonale, responsabile del macello, responsabile dello stabilimento di sezionamento, responsabile della spedizione, responsabile della logistica, responsabile acquisti/vendita e responsabile del servizio tecnico. Il VU deve inoltre provvedere affinché abbia sempre accesso alla lista aggiornata di tutti i commercianti, i trasportatori di bestiame e altre persone che riforniscono il macello.
10. **Rintracciabilità del trasporto di bestiame:** per i casi sospetti o conclamati di epizoozia il VU provvede affinché siano messi immediatamente a disposizione i seguenti dati:
 - a. le aziende di provenienza di tutti gli animali da macello infetti o sospetti;
 - b. i trasportatori e i mezzi di trasporto con cui sono stati trasportati gli animali da macello infetti o sospetti.
11. **Rintracciabilità della carne:** per i casi sospetti o conclamati di epizoozia il VU provvede affinché il macello metta immediatamente a disposizione i dati concernenti la circolazione della carne degli animali potenzialmente contaminati.
12. **Rintracciabilità dei sottoprodotti di origine animale:** per i casi sospetti o conclamati di epizoozia il VU provvede affinché il macello metta immediatamente a disposizione i dati concernenti la circolazione dei sottoprodotti derivati da animali potenzialmente contaminati.

IV Procedura in caso di sospetto di epizoozia altamente contagiosa nel macello

13. Il VU notifica immediatamente per telefono al VC il sospetto di un'epizoozia altamente contagiosa nel macello. Quest'ultimo ordina il sequestro con effetto immediato dell'azienda per tutta la circolazione di persone, di animali e di merci. Il VU provvede immediatamente affinché i provvedimenti di sequestro vengano attuati e tutte le persone responsabili siano avvisate secondo il piano d'allarme previsto e servendosi della lista dei contatti.
14. Il VU fa interrompere la macellazione finché viene chiarita la situazione epizootica degli animali da macello che al momento del sospetto sono già stati consegnati.
15. Il VU provvede affinché gli altri trasporti di animali da macello siano immediatamente bloccati o deviati.
16. In caso di focolaio primario il VU avvisa, prima del prelievo dei campioni, il laboratorio di riferimento con il quale discute, in caso di dubbi, il tipo e il numero di campioni da prelevare. In caso di focolai secondari preleva i campioni conformemente alle istruzioni del CNC USAV. I

campioni vengono immediatamente inviati al laboratorio di riferimento. A tal proposito, a seconda della malattia occorre utilizzare le rispettive direttive tecniche dell'USAV concernenti il prelievo e l'invio di campioni per la diagnosi di laboratorio in caso di sospetto di afta epizootica, peste suina classica, peste aviaria classica o malattia di Newcastle o per la diagnosi di esclusione di tali malattie.

17. Conformemente alle istruzioni del VU, gli animali sospetti vengono abbattuti dopo il prelievo di campioni oppure si procede secondo quanto è previsto al punto 18.
18. Se l'infrastruttura e le procedure del macello permettono una macellazione nel rispetto delle misure di sicurezza, il VU può approvare, d'intesa con il VC, la macellazione degli animali sospetti. A tale scopo le carcasse devono essere sequestrate fino all'elaborazione dei risultati delle analisi.
19. Gli animali da macello sani che al momento del sospetto sono già stati consegnati, ma che non sono stati in contatto né diretto né indiretto con gli animali da macello sospetti, possono essere macellati normalmente, previa approvazione del VU.
20. Il VU ordina che gli accertamenti sulla rintracciabilità di cui ai punti 10–12 delle presenti DT siano condotti immediatamente.
21. Fino a quando il laboratorio di riferimento non fornisce i risultati delle analisi, il macello rimane sotto sequestro per qualsiasi tipo di circolazione di animali e di merci. Le persone e i veicoli possono lasciare l'azienda soltanto se sono state attuate le istruzioni del VU volte a impedire un'introduzione dei presunti agenti patogeni. Per le persone di cui al punto 8 delle presenti DT sono applicabili, a tale proposito, condizioni supplementari che il VU ordina d'intesa con l'USAV.

V Procedura in caso di epizoozia altamente contagiosa nel macello

22. Se il laboratorio di riferimento conferma il caso di epizoozia, il VU ordina che tutti gli animali da macello e tutte le carcasse nonché la carne e i sottoprodotti di origine animale di tutti gli animali presumibilmente infetti siano individuati ed eliminati conformemente all'ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA)¹.
23. Previo accordo con l'USAV, il VC ordina una delimitazione delle zone nel caso in cui si presuma una propagazione dell'epizoozia nelle vicinanze del macello. In caso contrario, su richiesta del VC, l'USAV può rinunciare alla delimitazione delle zone.
24. Il VU ordina la pulizia e la disinfezione accurata del macello.
25. Il VC può revocare il sequestro del macello al più presto dopo che la pulizia e la disinfezione sono state effettuate. Dopo la revoca del sequestro da parte del VC, il macello può riprendere l'attività nel rispetto delle misure di restrizione applicate nelle zone.

VI Possibilità di effettuare analisi di esclusione di epizoozie altamente contagiose nel macello

26. Se dal controllo degli animali da macello emergono risultati clinici non univoci o se l'esito del controllo delle carni lo consente, il VU può ordinare una diagnosi di esclusione conformemente alle disposizioni dell'USAV².

¹ RS 916.441.22

² AE: Direttive tecniche concernenti il prelievo e l'invio di campioni per la diagnosi di laboratorio in caso di sospetto di afta epizootica o per la diagnosi di esclusione di tale malattia;
PSC: Direttive tecniche concernenti il prelievo e l'invio di campioni per la diagnosi di laboratorio in caso di sospetto di peste suina classica o per la diagnosi di esclusione di tale malattia;

27. Dopo aver consultato il laboratorio di riferimento, il VU preleva campioni adeguati e li invia seguendo le istruzioni del laboratorio di riferimento.
28. Dopo aver effettuato il prelievo di campioni, gli animali da macello possono essere macellati, con il permesso del VU, nel rispetto delle misure di sicurezza. Le carcasse nonché la carne e i sottoprodotti di origine animale degli animali di cui al punto 26 devono essere sequestrati fino all'elaborazione dei risultati delle analisi.

VII Entrata in vigore

29. Le presenti direttive entrano in vigore l'1.6.2017.

AI/ND: Direttive tecniche concernenti il prelievo e l'invio di campioni per la diagnosi di laboratorio in caso di sospetto di peste aviaria classica o di malattia di Newcastle o per la diagnosi di esclusione di tali malattie

Allegato

Allegato 1: epizootie da prendere particolarmente in considerazione per l'elaborazione del piano di emergenza nei macelli

Nel piano di emergenza occorre prendere particolarmente in considerazione le seguenti epizootie:

- a. afta epizootica (AE);
- b. peste suina classica (PSC);
- c. peste suina africana (PSA);
- d. peste aviaria (influenza aviaria, AI);
- e. malattia di Newcastle (ND).

Allegato 2: Ulteriore documentazione pertinente

Documentazione dell'USAV per le situazioni d'emergenza finalizzata alla lotta contro le epizootie altamente contagiose, consultabile sull'Extranet dell'USAV

<http://www.blv.admin.ch/notfall/index.html?lang=it> (protetto da password).